

Ordinanza n. 3/2023

Regolamentazione della viabilità Land Side del Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa.

**Il Dirigente dell'ENAC,
Competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa,**

- VISTI** gli artt. 698, 702, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) il quale stabilisce, all'art. 7, che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e successive modifiche, che definisce in particolare, all'art.8, le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTI** la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo N. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- VISTA** la Legge 28.12.1993 n.561 recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo N. 250/1997 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n.507, avente ad oggetto la disciplina della depenalizzazione dei reati minori e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 22/03/2012 N. 33, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che ha introdotto la possibilità di istituire, anche nei sedimi aeroportuali, corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso o la permanenza dei veicoli, previa emanazione di apposita Ordinanza della Direzione Aeroportuale competente;



- VISTA** la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2001;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.9 "Regime dei Beni" della suddetta Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- RITENUTO** che in tale veste al Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- RITENUTO** che alla Direzione Aeroportuale di Malpensa compete recepire la disciplina della viabilità con apposita Ordinanza, al fine di attribuirvi forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni;
- CONSIDERATO** che le aree aperte alla circolazione stradale del Terminal 2 dell'Aeroporto di Malpensa sono interessate da intensi flussi di traffico veicolare, sia privato che professionale;
- CONSIDERATO** che gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, di accessibilità all'aeroporto, di fruibilità degli spazi destinati alla marcia, alla fermata e alla sosta dei veicoli, possono essere utilmente e meglio conseguiti con il ricorso alla tecnologia applicata al governo dei flussi di traffico veicolare in ingresso e in uscita dall'aeroporto;
- CONSIDERATO** che dal 31 maggio 2023 (data di riapertura del Terminal 2) la viabilità del Terminal sarà interessata dai lavori di collegamento con la rete ferroviaria del Sempione e che i suddetti lavori si protrarranno per tutto il 2024;
- VISTA** l'Ordinanza 2/2023 del 24 maggio 2023 (trasmessa con nota prot. ENAC 0066506) con la quale la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa disciplinava la *Regolamentazione della viabilità Land Side del Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa*;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare l'Ordinanza 2/2023, del 24 maggio 2023, alla luce della sottoscrizione, in data 26 maggio 2023, del Documento Aggiuntivo al Protocollo D'Intesa sottoscritto il 29 giugno 2022 (integrato il 22 agosto 2022 e prorogato il 22 dicembre 2022) per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, per l'attivazione di servizi



aggiuntivi di Polizia locale nell'area dell'aeroporto di Malpensa Terminal 1;

PRESO ATTO

che con il suddetto Documento Aggiuntivo al Protocollo D'Intesa, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, ultimo sottoscritto il 26 maggio 2023, è stato esteso l'ambito di applicazione del Protocollo sottoscritto in data 29.06.2022 al Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa, per l'erogazione dei servizi in materia di sicurezza urbana e stradale fino al 31 gennaio 2024;

SENTITI

gli Enti di Stato interessati e la Società di gestione SEA S.p.A.,

ORDINA

Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nell'ambito delle aree aperte al pubblico dell'Aeroporto di Milano Malpensa.

Agli effetti della presente Ordinanza, sono definite:

- a) *Area Lato Città* (Land Side): area regolamentata dell'aeroporto che include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri, che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza;
- b) *Controllo dell'accesso*: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;
- c) *Operatore aeroportuale*: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale a seguito di una regolamentazione e accordo scritto con il gestore aeroportuale SEA S.p.A.;
- d) *Veicoli di servizio*: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.



Art. 2 - Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli;
2. L'area stradale aperta all'uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, è quella indicata nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza;
3. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
4. È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 3 - Tipologia di segnaletica

1. La segnaletica orizzontale e verticale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Il Gestore Aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni la visibilità di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 - Rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali e di parcheggio limitrofe al Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa, aperte all'uso pubblico, sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. E' fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente art.3, stabilita secondo le norme richiamate dalla presente Ordinanza.

Art. 5 - Viabilità aree limitrofe al Terminal 2

Presso il Terminal 2 sono presenti due corsie destinate alla viabilità:

1. Zona Arrivi Fronte Nord

1. In corrispondenza del fronte Arrivi nord dell'aerostazione sono presenti quattro corsie: due riservate e due a viabilità libera.



2. Le due corsie, una a destra e una a sinistra della banchina centrale spartitraffico, dirette verso la rotatoria, sono riservate al transito di bus, taxi e veicoli di servizio.
3. La corsia in uscita dalla rotatoria e diretta verso ovest (direzione Terminal 1) e la corsia che consente l'ingresso in rotatoria, sono corsie a viabilità libera, destinate al transito di tutti i veicoli.

2. Zona Arrivi Fronte Est e Zona Partenze

1. Nell'area adiacente al fronte Arrivi Est dell'aerostazione e al fronte Partenze, sono presenti corsie riservate a diverse tipologie di utenti.
2. La corsia in uscita dalla rotatoria e diretta verso sud si dirama in tre corsie:
 - a) Le prime due corsie sono destinate al transito di tutti i veicoli, ad eccezione di mezzi pesanti di lunghezza superiore a 10 m e bus;
 - b) la terza corsia è riservata al transito dei fornitori e dei veicoli di servizio che necessitano di impegnare il tunnel per raggiungere le aree poste al piano interrato, a servizio dell'aerostazione.
3. La corsia più esterna, adiacente al marciapiede fronte aerostazione, sia in zona Arrivi che in zona Partenze, è riservata al transito di taxi, bus, navette, minivan e similari per il trasporto ed il drop-off dei passeggeri, oltre che al transito di veicoli degli Enti di Stato, mezzi di soccorso e veicoli di servizio espressamente autorizzati.
4. Lungo la viabilità fronte Partenze, adiacente al marciapiede dell'aerostazione, sono presenti alcuni stalli per il drop-off dei passeggeri trasportati da taxi, bus, navette e similari; in corrispondenza del marciapiede opposto sono previsti alcuni stalli riservati a Enti di Stato e veicoli autorizzati.

Per maggiori dettagli si rimanda alle planimetrie allegate, costituenti parte integrante della presente ordinanza.

3. Area adiacente alla stazione ferroviaria

La viabilità dell'area compresa tra la stazione ferroviaria del Terminal 2 e la rotonda in corrispondenza dell'Hotel Moxi è disciplinata come da planimetria allegata.

Art. 6 - Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza, che si rendesse necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza operativa, sarà coordinata e gestita dalla Società di gestione SEA S.p.A., che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.



2. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 7 - Limiti di velocità

La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso;

Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

Art. 8 - Informativa e segnaletica

1. La società di gestione SEA S.p.A. dovrà assicurare un'adeguata informativa agli utenti, oltre che provvedere all'aggiornamento dei riferimenti normativi attualmente apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
2. Dovrà inoltre provvedere alla predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale (come da planimetrie allegate).

Art. 9 - Attività di vigilanza e accertamento violazioni

Fatte salve le attività di sorveglianza e pattugliamento svolte dalle Forze di Polizia per gli aspetti di competenza, sulla base dell'analisi dei problemi connessi alla sicurezza urbana rilevati nell'ambito dell'aeroporto, vengono individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento, rispetto ai quali le Polizie Locali incaricate hanno titolo ad espletare le rispettive attività di vigilanza ed accertamento in materia di:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione di mezzi;
- b) servizi di viabilità nelle aree aperte al pubblico (aree di sosta dei veicoli; area di collegamento con la stazione dei mezzi pubblici);
- c) sicurezza stradale;
- d) gestione dei flussi di traffico;
- e) controllo e repressione di fenomeni quali esercizio abusivo di trasporto pubblico, parcheggi abusivi, procacciamento di clientela, svolgimento di attività o fornitura di servizi non autorizzate, ecc.;
- f) collaborazione per il miglioramento della segnaletica di accesso all'aeroporto tramite i rispettivi "uffici segnaletica" delle Polizie Locali.

L'attività di gestione dei flussi di traffico di cui al punto d) del paragrafo precedente potrà essere svolta anche dalla Società di Gestione mediante l'impiego di unità di personale appositamente dedicate (c.d. "facilitatori").

Al fine di non compromettere il fluido scorrimento lungo le vie di circolazione, l'accesso ed il transito dei veicoli che espletano un servizio navetta con passeggeri



(per es. navette parcheggi remoti, navette hotel, ecc.) è soggetto al coordinamento ed all'esplicito consenso da parte del Gestore aeroportuale.

Art. 10 - Sanzioni

1. Nell'Area Lato Città (Land side) limitrofa al Terminal 2 dell'Aeroporto di Milano Malpensa, si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito dell'accertamento effettuato dagli agenti di Polizia Locale ovvero delle Forze di Polizia – cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art.12 del Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).
3. Le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono disciplinate dalle norme del Codice della Strada, eventualmente integrate dalla prescrizione di cui all'Art. 1174 Comma 2 del Codice della Navigazione.

Art. 11 - Rispetto dell'Ordinanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I competenti comandi di Polizia Locale, nonché le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare le presenti disposizioni.

Art. 12 - Decorrenza

La presente Ordinanza entra in vigore **il 31 maggio 2023** e abroga la precedente Ordinanza n.2 del 24 maggio 2023.

L'Ordinanza produrrà i propri effetti fino al **31 gennaio 2024**.

Al fine di consentire la familiarizzazione con la nuova disciplina viabilistica del Terminal 2, è previsto un periodo di sperimentazione della durata di quindici giorni, il cui termine scadrà il 15 giugno p.v.

Nel suddetto periodo, pertanto, non sarà prevista l'applicazione di misure sanzionatorie in presenza di accertate inosservanze alla presente Ordinanza.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)